

ASSOPREVIDENZA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 90 LC/pb

Torino, 28 agosto 2008

Anno 2008, circ. n. 34

AGLI ASSOCIATI

Loro sedi

Oggetto: Covip: Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

Si comunica che, con delibera del 24 aprile scorso, la Covip ha approvato le Direttive in oggetto (di seguito, semplicemente, "Direttive"), che integrano le indicazioni già fornite con le Direttive 21 marzo 2007 (cfr. Circolare associativa n. 20/2007).

Rispetto alle precedenti, le Direttive in commento affrontano in maniera più analitica le conseguenze circa la destinazione del TFR, derivanti da un cambiamento di rapporto di lavoro. La qual cosa, con particolare riferimento agli aspetti procedurali e ai connessi obblighi documentali.

- **Aspetti generali**

Le Direttive indicano gli obblighi datoriali e del lavoratore in sede di nuova assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro.

a) **Obblighi del datore di lavoro:**

- in sede di assunzione:
 - verifica della scelta in precedenza compiuta dal lavoratore tramite acquisizione di apposita dichiarazione in merito, rilasciata dall'interessato. Il datore è tenuto a conservare la dichiarazione, rilasciandone copia controfirmata al lavoratore;
 - obbligo di fornire al lavoratore un'adeguata informativa in ordine alle opzioni per lui disponibili;
- in sede di chiusura del rapporto:
 - rilascio di un'attestazione circa le scelte compiute dall'ex

dipendente.

b) Obblighi del lavoratore:

in sede di nuova assunzione: rilascio della dichiarazione sulle scelte operate nell'ambito del precedente rapporto, corredata dall'attestazione rilasciata dal precedente datore di lavoro o, in difetto, da altra documentazione atta a comprovare la scelta medesima (copia del modulo TFR1 o TFR2 o della domanda di adesione alla forma pensionistica destinataria del TFR) .

- **Singole fattispecie**

➤ Lavoratore riassunto, che, in occasione a precedenti rapporti di lavoro, avesse optato per il mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 cc.

Si conferma la continuità della situazione precedente, ferma restando la possibilità di conferire in ogni momento il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

➤ Lavoratore riassunto, che avesse conferito il TFR ad una forma pensionistica e che, cessato dal rapporto di lavoro, avesse riscattato integralmente la posizione individuale.

Il lavoratore è tenuto, in primo luogo, ad attestare al nuovo datore di lavoro l'avvenuto esercizio del diritto di riscatto integrale della posizione.

Considerato che detto riscatto comporta l'uscita dal sistema della previdenza complementare, il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, deve effettuare nuovamente l'opzione circa la destinazione del TFR maturando, mediante la compilazione del modello TFR2. In caso di mancata compilazione e consegna del modulo stesso entro sei mesi dall'assunzione, il TFR che maturi dal mese successivo alla scadenza del semestre è integralmente destinato alla forma pensionistica di riferimento o, in difetto, a FONDINPS.

➤ Lavoratore riassunto, che avesse conferito il TFR ad una forma pensionistica e che, cessato dal rapporto di lavoro, non avesse riscattato integralmente la posizione individuale.

La scelta a suo tempo compiuta rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore, a condizione che il cambiamento di attività lavorativa non abbia comportato la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica.

Ricorrendo l'ipotesi da ultimo evocata, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di nuova assunzione, deve fornire indicazioni sulla forma di previdenza complementare a cui intenda conferire il TFR maturando, anche in relazione

alle opportunità derivantigli dal nuovo rapporto di lavoro. Alle Direttive è allegato il modulo da utilizzare per la comunicazione in parola.

In questa circostanza, oggetto della scelta è esclusivamente l'indicazione della forma pensionistica cui conferire il TFR, e, eventualmente, della misura del TFR medesimo da destinare a previdenza complementare, rimanendo ovviamente esclusa la possibilità di optare per il mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 cc.

Circa la misura del TFR da destinare a previdenza complementare, i lavoratori che, in occasione di precedenti rapporti di lavoro, avessero conferito, sulla base delle relative previsioni contrattuali, solo una parte del TFR, possono optare sia per il conferimento integrale, sia per una porzione, in relazione alle previsioni contrattuali afferenti al nuovo rapporto di lavoro, se esistenti; in difetto di siffatte previsioni è comunque dovuta una quota non inferiore al 50 per cento. Ovviamente, è fatta salva la possibilità del lavoratore di trasferire alla nuova forma complementare anche la posizione maturata presso l'altra forma pensionistica.

In caso di mancata consegna della comunicazione entro sei mesi dalla nuova assunzione, il TFR va destinato integralmente alla forma pensionistica di riferimento o, in difetto, a FONDINPS.

In tutti i casi, in considerazione della continuità della posizione previdenziale, gli effetti conseguenti alla nuova assunzione decorrono da essa.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(F.to Sergio Corbello)